

01.09.2026

"La disciplina applicabile nei rapporti con i creditori esteri nella composizione negoziata e le cause di incompatibilità dell'esperto"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della disciplina applicabile nei rapporti con i creditori esteri nella composizione negoziata e delle cause di incompatibilità dell'esperto.

Norme & Tributi

La composizione prevale sulle leggi dei creditori esteri

Crisi d'impresa

Le misure protettive si estendono alle commesse giunte da oltreoceano

La lettura del Tribunale di Firenze nel caso di un costruttore di yacht

Profilo a cura di
Filippo D'Amico
Giulio Minelli

L'internazionalizzazione delle imprese italiane rende sempre più frequente la partecipazione nella composizione negoziata della crisi (Cnc) di controparte creditrici straniere. All'imprenditore da contrattare, la legge impone di sottoporre i rapporti contrattuali disciplinati da un ordinamento diverso da quello italiano.

Sul tema si è espresso il Tribunale di Firenze (ordinanza del 20 aprile 2026) in occasione della domanda di conferma delle misure di protezione presentata da un gruppo di società del settore nautico, attive nella costruzione di yacht destinati a committenti esteri. Nel caso di specie, la maggior parte degli armatori coinvolti (creditori) era composta da soggetti esteri, sicché i contratti prevedevano l'applicazione del diritto inglese e la devoluzione delle controversie ad arbitri stranieri.

I committenti hanno contestato l'efficacia delle misure protettive richieste dal gruppo, sostenendo, tra l'altro, che il

perimetro delle misure non riguardasse le loro imbarcazioni - e ciò in quanto la ratio delle misure protettive si basa all'articolo 5 del Codice della crisi, e questa di proteggere il patrimonio del debitore, impedendo aggressioni individuali che potrebbero pregiudicare diversamente, le attività e di proprietà dell'armatore non facciano parte dell'attività o della debitrice. In ogni caso, eventuali domande di risoluzione dei contratti sarebbero state regolate dalla lex contractus, non potendo, al contrario, la normativa italiana in materia di composizione limitare i rimedi contrattuali.

I giudici toscani hanno anzitutto rilevato che, pur essendo le imbarcazioni in costruzione di proprietà degli armatori, per buona parte delle stesse, non risultava trascritto il relativo trasferimento in base al comma 1, articolo 138 del Codice della navigazione. In assenza della misura protettiva, l'eventuale pignoramento trascritto dai creditori del costruttore sui natanti sarebbe stato efficace e la successiva trascrizione del titolo di acquisto non sarebbe stata opponibile al creditore pignorante, né preclusiva della vendita coattiva del casco, con indubbio pregiudizio per il proprietario e per il costruttore. Considerato inoltre che il core business del debitore è proprio la realizzazione di natanti per conto degli armatori, tanto che le società hanno posto a sostegno del percorso di risanamento il completamento di quelle commesse, il tribunale ha concluso che le navi in costruzione possono essere ritenute rientranti nel perimetro delle misure protettive.

I creditori non hanno convinto il tribunale fiorentino nemmeno sul tema della lex contractus, rispetto al quale è stata operata una ricostruzione del sistema europeo internazionale, al fine di evidenziare come, a seguito della

Brexit, non è più possibile fare affidamento sul Regolamento Ue 2012/798 relativo alle procedure di insolvenza per il riconoscimento transfrontaliero delle misure protettive nei confronti del Regno Unito, né tantomeno (punto rilevante) può trovare applicazione la Model Law unificata, essendo quest'ultima disciplina recepita dall'ordinamento inglese, ma non dal Codice della crisi italiano. L'assenza di un meccanismo internazionale di riconoscimento dei provvedimenti di protezione del patrimonio nel percorso di risanamento non può condurre, secondo i giudici fiorentini, alla conclusione auspicata dai creditori stranieri, dovendo il fondamento di efficacia delle misure stesse essere ricercato direttamente nella disciplina interna della Cnc e, in particolare, nei doveri di comportamento che gravano su tutti i soggetti coinvolti nelle trattative (partecipazione alle negoziazioni in modo attivo e informato e «secondo buona fede e correttezza», collaborazione leale «ed in modo sollecito» per perseguire l'obiettivo del risanamento).

Il creditore straniero, che decida di partecipare alla composizione, accetta il quadro normativo entro cui la trattativa si svolge. Pur restando ferma la competenza della legge scelta dalle parti per disciplinare il contratto, le regole italiane della composizione prevalgono sulla disciplina negoziata, sia pure in via temporanea e limitatamente all'aggiornamento della crisi, precludendo alle parti di assumere iniziative incompatibili con il percorso negoziato. Pertanto, la lex contractus non può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di cooperazione o promuovere iniziative incompatibili con il percorso negoziato. Pertanto, la lex contractus non può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di cooperazione o promuovere iniziative incompatibili con il percorso negoziato. Pertanto, la lex contractus non può essere invocata per sottrarsi agli obblighi di cooperazione o promuovere iniziative incompatibili con il percorso negoziato.

Di recente, la Commissione della Regione Emilia-Romagna, iscritta presso la Ccisa di Bologna - ricostruiti i limiti entro cui la terziarietà del professionista può essere messa in discussione - ha rigettato, con decisione del 3 agosto 2026, l'istanza di sostituzione dell'esperto avanzata



NT PLUS CONDOMINIO

La natura dei volumi tecnici
I volumi tecnici (ossia le aree destinate a contenere gli impianti tecnici del fabbricato come vari ascensori,

caldaia, autoclave e contatori) rientrano tra le parti comuni.
di Annarita D'Ambrosio
La versione integrale dell'articolo su
ntpluscondominio.ilssole24ore.com

In sintesi

Ruolo, limitazioni e deroghe
Nella Cnc l'esperto ha il dovere di garantire trattative legittime e trasparenti, tutelando le figure coinvolte. Per questo, deve rispondere ai requisiti di terziarietà e indipendenza. Due elementi che non vengono meno nel caso

in cui la figura scelta abbia già prestato la sua expertise a una società dello stesso gruppo. Può subentrare, invece, il conflitto di interessi se emergono rapporti professionali continuativi con una delle parti oppure relazioni personali compromettenti.

eccezionali al principio generale di stabilità dell'incarico.

Il provvedimento ha, inoltre, valorizzato la particolare natura dell'attività dell'esperto, il cui incarico, concesso nell'ambito della Cnc, non integra una consulenza di parte, ma l'esercizio di una funzione istituzionalmente neutrale. In questa prospettiva, l'aver già operato in qualità di esperto per un'altra società dello stesso gruppo non comporta necessariamente l'instaurazione con l'imprenditore di un rapporto che rischia di compromettere terziarietà e indipendenza dell'esperto, avendo quest'ultimo esercitato un ruolo caratterizzato, per definizione, da imparzialità.

Del resto, sempre secondo la Commissione, la decisione trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 25 del Codice della crisi d'impresa, che consente a un unico esperto di seguire le trattative relative a più imprese appartenenti allo stesso gruppo, valorizzando così la possibilità che una conoscenza unitaria delle dinamiche economiche e patrimoniali possa costituire un fattore di efficienza e non, invece, una causa di incompatibilità.

La Commissione ha, così, ribaltato la prospettiva del creditore, rimarcando la diversità tra un conflitto di interessi corrente con una delle parti coinvolte e una vera e propria terziarietà. La conoscenza già maturata all'interno del gruppo, infatti, può addirittura rappresentare un valore aggiunto per la conduzione delle negoziazioni da parte dell'esperto, agevolando la più rapida comprensione delle relazioni intragruppo e delle prospettive di risanamento.

In definitiva, il requisito di terziarietà dell'esperto non impone la sua assoluta estraneità rispetto alla vicenda imprenditoriale, né vieta nemmeno per il solo fatto che abbia già conosciuto della crisi altre società appartenenti allo stesso gruppo. Quello che rileva, invece, è l'assenza di altri rapporti (personali oppure professionali) idonei a condizionare il giudizio e la capacità di esercitare la propria funzione in modo autonomo e imparziale.

Tassative le cause di incompatibilità dell'esperto indipendente

Aspetti operativi

Conoscere già le dinamiche può aiutare il professionista ad accelerare il risanamento

Dall'effettiva terziarietà e indipendenza dell'esperto - il quale, favorendo il dialogo tra l'imprenditore e i suoi creditori, senza sostituirsi alle parti nelle rispettive scelte, garantisce il corretto svolgimento delle trattative - dipende la credibilità della composizione negoziata (Cnc) per le parti coinvolte. Il punto su se le cause di incompatibilità previste dal Codice della crisi d'impresa siano da intendere in modo tassativo o se debbano darsi una lettura estensiva.

Di recente, la Commissione della Regione Emilia-Romagna, iscritta presso la Ccisa di Bologna - ricostruiti i limiti entro cui la terziarietà del professionista può essere messa in discussione - ha rigettato, con decisione del 3 agosto 2026, l'istanza di sostituzione dell'esperto avanzata

da uno dei creditori.

In particolare, il reclamante ha contestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di terziarietà in capo al professionista, ritenendo che lo stesso - avendo già ricoperto il ruolo di esperto nella composizione della società controllante - si trovasse, per questo, in una situazione di potenziale conflitto di interessi.

La commissione adita, tuttavia, non ha condiviso la ricostruzione del creditore e ha evidenziato che la terziarietà del professionista non può essere valutata sulla base di semplici apparenze o di un generico sospetto di parzialità. Al contrario, per la commissione, le cause di incompatibilità previste dal Codice della crisi d'impresa hanno carattere tassativo e richiedono l'esistenza di situazioni oggettivamente idonee a compromettere l'autonomia dell'esperto, come la sussistenza di rapporti di consulenza continuativa o di lavoro con una delle parti.

Al di fuori di queste ipotesi, l'applicazione estensiva o analogica di limitazioni all'indipendenza del professionista non è consentita, atteso che costituiscono deroghe del tutto

Il Sole

24 ORE TV

LA TUA VISIONE
SUL FUTURO

**CANALE
63**

INFORMAZIONE

ANALISI E
APPROFONDIMENTI

CONTENUTI
ESCLUSIVI

LIFESTYLE
E TREND

INTRATTENIMENTO
INTELLIGENTE

Dove vedere IlSole24OreTV:
sul canale 63 del digitale terrestre, su ilssole24ore.com e la Piattaforma Radio24-4.0 su Web, App, Smart TV, e sulle piattaforme LG Channels, Plex, Pluto, Rakuten, Samsung TV Plus, TCL, Titan.
Se non visualizzi correttamente IlSole24OreTV sul canale 63, risintonizza i tuoi canali.

Scopri di più su
ilssole24ore.tv